SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1515)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VETTORI, KESSLER, POSTAL e MASCAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1985

Provvidenze a favore degli ex appartenenti a formazioni militari e paramilitari organizzate dalle forze armate tedesche dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 nel Trentino e degli ex perseguitati politici antinazisti nell'Alto Adige-Südtirol

ONOREVOLI SENATORI. — Durante l'VIII legislatura il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige presentò al Parlamento una proposta di legge (atto Camera n. 2815 dell'11 settembre 1981) tesa ad introdurre nella normativa giuridica dello Stato specifiche « provvidenze a favore degli ex appartenenti a formazioni militari e paramilitari organizzate dalle forze armate tedesche dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 nel Trentino e degli ex perseguitati politici antinazisti nell'Alto Adige-Südtirol ».

Considerati gli scopi umanitari e sociali di tale proposta scaturita dal confronto politico e dal voto unanime del Consiglio regionale, essa viene ora ripresentata integralmente, nelle sue motivazioni socio-politiche e nel suo dispositivo tecnico-giuridico, all'attenzione del Parlamento perchè voglia esaminarla e tradurla in legge della Repubblica italiana.

* * *

È noto che dopo l'8 settembre 1943, il Trentino, come altre regioni italiane, passò sotto la giurisdizione delle forze di occupazione tedesca. Durante tale periodo, nell'ambito del territorio della provincia di Trento, venne costituito un corpo militare speciale denominato « Corpo di sicurezza trentino ».

A far parte di esso vennero chiamati coloro che potevano prestare servizio militare e che si trovavano a risiedere nel territorio della provincia di Trento.

La chiamata alle armi venne fatta attraverso gli uffici comunali di leva mediante una regolare cartolina-precetto, la quale comportava l'obbligo dell'arruolamento a scanso delle gravi pene previste in caso di disobbedienza. Altri giovani vennero invece chiamati a prestare servizio militare nelle file dell'esercito tedesco, quale sezione spe-

ciale addetta alle batterie contraeree (FLAK); anche questi furono chiamati alle armi mediante cartolina-precetto inviata dagli uffici comunali di leva.

Sia nel primo caso come nell'altro non si è trattato quindi di corpi volontari, ma di corpi armati militari formati da cittadini che avevano dovuto ubbidire ad un preciso ordine impartito dalle forze di occupazione.

Come si ricorderà l'8 settembre 1943 i territori delle provincie di Trento, Bolzano e Belluno furono soggetti all'amministrazione diretta delle forze armate germaniche e costituirono la cosiddetta zona di operazione delle prealpi (*Alpenvorland*).

L'amministrazione civile fu retta da commissari prefettizi sotto il controllo di un commissario supremo e furono applicate tutte le leggi vigenti nel territorio del *Reich*.

Fin dal primo giorno il comando supremo della predetta zona stabilì la mobilitazione generale di tutti gli uomini validi delle classi dal 1894 al 1926. Già nel *Bollettino Ufficiale* dell'11 novembre 1943 il commissario supremo Franz Hofer, con ordinanza n. 30, stabilì l'obbligo della prestazione del servizio di guerra nella zona d'operazione delle prealpi e costituì il Corpo di sicurezza trentino, estendendo, con successiva ordinanza n. 41 del 6 gennaio 1944, a tutti i cittadini di sesso maschile delle classi dal 1894 al 1926 l'obbligo della prestazione del servizio militare.

Verso gli inadempienti a tale reclutamento era prevista all'articolo 4 dell'ordinanza n. 41 la pena di morte.

Contro queste ordinanze il commissario prefettizio di Trento, avvocato Adolfo De Bertolini, avanzò gravi preoccupazioni e non celò la sua perplessità sulla futura destinazione e sui compiti del predetto costituendo Corpo.

Solo a seguito di precise assicurazioni, da parte del commissario supremo, il commissario prefettizio il 9 febbraio 1944 acconsentì alla costituzione del Corpo di sicurezza trentino, che avrebbe svolto esclusivamente compiti di polizia all'interno della regione, e diramò disposizioni alle autorità comunali per la compilazione delle liste che avrebbero servito al reclutamento delle classi sopracitate.

In allegato veniva ribadito che il Corpo di sicurezza trentino « avrebbe impedito che la collettività provinciale fosse sommersa da elementi estranei ed avrebbe conservato al Paese l'impronta locale tramandata dai padri, evitando lo sfregio di quell'onesto costume che aveva fatto in passato della gente trentina più che un popolo una famiglia ».

Con regolare cartolina-precetto tutti i giovani validi furono chiamati alla visita militare ed inquadrati nel nuovo Corpo formato da quattro battaglioni. Un piccolo numero di essi fu invece in quell'occasione adibito alla difesa antiaerea in una sezione della FLAK.

Fino alla fine della guerra il Corpo di sicurezza trentino svolse compiti di polizia armata a tutela dell'ordine pubblico in sostituzione dei carabinieri, che dal comando supremo erano stati disarmati e privati di ogni autorità e competenza.

Spesso il Corpo fu adibito a servizi di sorveglianza nel trasporto di viveri per le popolazioni.

La ferma di coloro che prestarono servizio nelle suddette file fu di circa sedici mesi: infatti, come gli altri corpi militari costituiti in altre zone dell'Europa dalle forze occupanti, esso si sciolse con la fine della guerra.

Mentre gli altri corpi speciali analoghi esistiti nel resto dell'Europa ebbero un riconoscimento come forza militare, da parte dei loro Governi, ed ebbero quindi un trattamento pari alle forze regolari, il Corpo di sicurezza trentino venne ignorato e, così, coloro che prestarono servizio in tali file o nella FLAK non sono riconosciuti come militari combattenti.

È bensì vero che la legge 18 marzo 1968, n. 313, riconosce il diritto alla pensione per coloro che riportarono infermità e conseguente invalidità, anche se militanti nelle suddette formazioni; però nessun accenno è fatto, nella legislazione attuale, a coloro che non rimasero mutilati o invalidi. Viceversa, coloro che militarono nelle file dell'esercito tedesco, residenti nella provin-

cia di Bolzano, hanno avuto il riconoscimento del servizio militare prestato, con l'emanazione della legge 2 aprile 1958, n. 364.

Anche a chi combatté nelle file dell'esercito della sedicente Repubblica sociale italiana sono stati estesi — con legge 5 gennaio 1955, n. 14 — alcuni benefici previsti per coloro che combatterono nelle file dell'esercito regolare.

Sulla base delle considerazioni precedenti non sembra equo che vengano esclusi dai normali benefici derivanti dalla qualifica di combattente, coloro che militarono nelle file delle menzionate formazioni militari allora esistenti nella provincia di Trento.

Il presente disegno di legge si propone di eliminare questa situazione, escludendo però coloro che eventualmente si fossero comportati indegnamente, compiendo atti che nulla hanno a che vedere con il normale servizio militare; non sarebbe possibile infatti riconoscere beneficio alcuno a chi avesse preso parte ad azioni di terrorismo o di repressione delle forze patriottiche.

Con il presente disegno di legge non si intende premiare coloro che ebbero a « collaborare », come si usa dire, con le truppe occupanti, ma si vuole invece riconoscere che la realtà era diversa: non collaborazionismo, ma imposizione subìta a scanso di mali maggiori.

Si tratta di compiere un atto di equità verso coloro che prestarono obbligatoriamente servizio militare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai cittadini italiani, all'epoca residenti nel Trentino-Alto Adige, che durante il periodo dell'occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale hanno prestato servizio militare obbligatorio nel Corpo di sicurezza trentino (CST), o nella sezione speciale addetta alle batterie contraeree della *Wehrmacht* (FLAK), il periodo di servizio prestato è riconosciuto utile ai fini del diritto e del calcolo della pensione.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono estese al personale militarizzato e paramilitare nonchè a coloro che, mobilitati come civili in formazioni di lavoro speciali nel periodo medesimo, non possano vantare la corrispondente copertura assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano in favore di coloro che abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di repressione delle forze patriottiche e di coloro che, comunque, per la condotta tenuta dopo l'8 settembre 1943 abbiano subìto condanne penali, anche se amnistiate o condonate, o sanzioni disciplinari non inferiori al rimprovero solenne.

Art. 3.

I benefici previsti per i perseguitati politici antifascisti o razziali sono estesi anche a coloro che, residenti in provincia di Bolzano alla data dell'8 settembre 1943, sono stati perseguitati dalle autorità naziste, hanno subìto condanne, sono stati internati e in conseguenza di tutto ciò hanno perso la capacità lavorativa in misura superiore al 30 per cento, a causa della loro attività antinazista.